

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33956 Anno 2018

Presidente: RAGO GEPPINO

Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

Data Udiienza: 29/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nato a **[REDACTED]**

avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. [REDACTED], in atti generalizzata, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita aggravata, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:

- errata applicazione dell'art. 71 c.p.p. anche con riferimento agli artt. 404 e ss. c.c. ed omessa valutazione sul motivo di appello relativo alla mancanza di capacità dell'imputata per intervenuta nomina di un amministratore di sostegno;
- errata applicazione dell'art. 158 c.p., dovendosi i reati considerarsi commessi alla data del primo gennaio 2009 e del primo gennaio 2010.

Il 4 aprile 2018 è pervenuta una memoria difensiva nell'interesse della ricorrente, ove si reiterano sostanzialmente le censure innanzi indicate.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità e comunque manifestamente infondati.

2.1 Quanto al primo motivo, la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ove si dà atto della condivisibilità delle conclusioni assunte nella perizia del dott. [REDACTED], il quale, *"con ampie argomentazioni, svolte nella relazione in atti e discusse nel contraddittorio delle parti, ha ritenuto l'imputata capace di intendere e volere, oltre che pienamente capace di partecipare al procedimento in corso, non ritenendo le lievi note patologiche riscontrate di entità tale da impedire alla stessa di comprendere il procedimento in corso e di parteciparvi attivamente. In particolare, il dott. [REDACTED], con nota in data 17 aprile 2015, ha preso in considerazione anche la nomina all'imputata di un amministratore di sostegno, precisando che tale figura non è indicativa di assenza di capacità intellettuale, ma semplicemente della necessità di una figura appunto di sostegno, con compiti limitati alla cura della persona e al rispetto dei suoi bisogni"*.

Siffatte argomentazioni, scevre da errori di diritto e da vizi di motivazione, sfuggono ad ogni rilievo censorio.

2.2 Anche in ordine al secondo motivo la Corte territoriale ha motivato adeguatamente e correttamente.

La menzionata Corte ha difatti affermato che l'appropriazione si deve ritenere compiuta con la distrazione delle somme versate dai condomini dalla destinazione contabilmente attribuita alle stesse e, quindi, avendo riguardo a periodi contabili annuali. Così argomentando, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere dal momento in cui, con la chiusura del periodo contabile, era stata manifestata dall'imputato la volontà di trattenere le somme *uti dominus* e, quindi, di appropriarsene.

Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<*non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.*>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266; conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 maggio 2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 34196 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udienza: 27/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a Castelfiorentino il 9.9.1956

avverso la sentenza n. 3269 della Corte d'Appello di Firenze del 7.10.2016

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita nella pubblica udienza del 27.4.2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

Udito il difensore avv. ██████████, in sostituzione dell'avv. ██████████, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7 ottobre 2016 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città l'11 marzo 2013, con cui ██████████, in atti generalizzato, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita di somme di denaro, di cui aveva il possesso in quanto amministratore di condominio.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) inosservanza di norme processuali, non essendo stata revocata la costituzione di parte civile, pur non avendo quest'ultima presentato conclusioni

scritte in sede di appello ed essendo stata formulata richiesta in tal senso dal difensore dell'appellante;

2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, atteso che, non essendo emerso a quali scopi sarebbero state destinate le somme del condominio e potendo essere state utilizzate per altre spese condominiali, difetterebbe il dolo specifico del reato. Peraltro, il reato risulterebbe prescritto nell'ottobre 2016, avendo l'imputato prestato la sua attività di amministratore fino all'aprile 2009.

All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte, con orientamento che il Collegio ribadisce (Sez. 5, n. 12959 dell'8/2/2006, Rv. 234536; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Rv. 257032), ha affermato che non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio d'appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni, rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi l'operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 cod. proc. pen..

1.2 Il secondo motivo è privo del requisito della specificità.

Deve premettersi che le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò quando, come nel caso in esame, il giudice dell'appello abbia esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione (v. Sez. 3, n. 13926 del 10 dicembre 2011, CED Cass. n. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, CED Cass. n. 197250).

Tanto premesso, deve rilevarsi che dalla motivazione della sentenza impugnata, letta congiuntamente a quella di primo grado, emerge che l'imputato ha destinato somme di denaro, conferite dai condomini, a scopi diversi da quelli per i quali le aveva ricevuto, senza l'autorizzazione dei predetti condomini.

L'espresso riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all'avvenuta disposizione *uti dominus* delle somme di denaro rende chiaro che per i giudici di merito l'imputato ha destinato le somme *de quibus* per scopi personali, così ponendo in essere l'*interversio possessionis*, richiesta dall'art. 646 c.p.

1.2.1 Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il reato non si è estinto per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello.

A tal proposito deve premettersi che questa Corte (Sez. 2, n. 40870 del 20.6.2017, Rv 271199) ha già avuto modo di affermare che la cessazione dalla carica di amministratore di Condominio determina la consumazione del delitto di appropriazione indebita di somme relative al Condominio, atteso che in tale momento, in mancanza di restituzione delle somme ricevute nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso.

Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che, anche facendo decorrere il termine di prescrizione da aprile 2009, come indicato dal ricorrente, ossia dalla data di cessazione dall'incarico di amministratore di Condominio da parte dell'imputato, il reato non si è prescritto ad ottobre 2016 e, quindi, prima della pronuncia della sentenza d'appello (7 ottobre 2016), dovendosi considerare la sospensione del termine conseguente al rinvio dell'udienza dal 17 settembre 2012 al 12 novembre 2012, disposto per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze.

Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. Ciò in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<*non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.*>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266; Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 27 aprile 2018

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente

Mirella Cervadoro

Mirella Cervadoro

REPRODOTTO AUTOMATICAMENTE